

D.L. 31/12/2020, n. 183

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2020, n. 323.

ART. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

In vigore dal 31 dicembre 2020

1. All' *articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 2012, n. 14* , le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All' *articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2014, n. 15* , le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

3. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208* , all' *articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2015, n. 11* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019";

b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. All' *articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205* , le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5. All' *articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77* , le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

6. All' *articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* , le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell' *articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018* , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.

8. All' *articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75* , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."

9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell' *articolo 243, commi 1 e 7* , e dell' *articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* , ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020* , possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all' *articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* , e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.

10. In relazione alle conseguenze relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all' *articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208* , sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";

b) al secondo periodo, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziato dal presente comma per l'anno 2020."

11. All' *articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27* , la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

12. All' *articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27* , le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

13. All' *articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12* , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'eventuale atto di rinnovo".

14. All' *articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155* , in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".

15. All' *articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 aprile 2015, n. 43* , in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".

16. All' *articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8* , al primo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo" e, al terzo periodo, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

17. All' *articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137* , le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".

18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' *articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189* .
